

(N. 1087-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE CANEVARI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori AMIGONI, SPAGNOLLI, CANEVARI, PEZZINI, PIECHELE, CENINI, ARTIACO, TRABUCCHI e DE LUCA Angelo.

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1955

Comunicata alla Presidenza il 1<sup>o</sup> novembre 1956

Modifiche degli articoli 6 e 12 della legge 9 agosto 1954, n. 640, concernente provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 640 del 9 agosto 1954, relativa a « provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane » dispone, all'articolo 6, che gli alloggi costruiti ai sensi della legge medesima siano trasferiti in gestione — dopo il collaudo o anche dopo l'emissione del certificato di ultimazione — agli Istituti per le case popolari e alla prima Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas.

Con la stessa legge, inoltre, il Ministero dei lavori pubblici (articolo 12), qualora proceda

alla formazione di nuove borgate per famiglie già alloggiate in case malsane, è autorizzato a costruire, nell'ambito delle borgate medesime, edifici aventi carattere sociale, come scuole, asili, chiese, ricreatori e simili, entro il limite di spesa che non superi lo 0,30 per cento dei fondi disposti per la costruzione.

Con il disegno di legge in esame, si propone:

1) che all'articolo 6 della legge sia aggiunto un comma che stabilisca che gli Enti

gestori possono essere autorizzati dal Ministero dell'interno, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, ad esercitare funzioni di assistenza sociale in favore dei locatari e degli assegnatari di cui all'articolo 7; e che il relativo onere graverà sul gettito dei corrispettivi dovuti dai locatari e assegnatari predetti;

2) che la spesa per la costruzione degli edifici a carattere sociale, di cui all'articolo 12, possa essere elevata ad un massimo del 3 per cento dei fondi disposti per la costruzione.

In base alla esperienza fatta è apparsa evidente la necessità che gli Enti gestori provvedano anche a un servizio di assistenza sociale per far apprendere la cura da dedicare al mantenimento, l'igiene, la buona conservazione delle abitazioni, l'uso da farsi degli alloggi, iniziative da prendere per renderli costantemente confortevoli, e per diffondere sempre più l'educazione per una vita tranquilla e civile nelle famiglie inserite in questi nuovi ambienti economici e sociali.

Il puro fatto materiale di apprestare abitazioni alle periferie delle città o da aggregare a modesti centri urbani o rurali per accogliere popolazioni colpite dalla disoccupazione, tenute insieme da rapporti imprecisi, risolve solo parzialmente il problema dei senza tetto, giacchè non riesce a ricostituire un ambiente economico-sociale nel quale inserire la normale e sana attività familiare.

Il *Servizio sociale* è un contributo allo sviluppo della personalità e trae origine e alimento da principi e da necessità di profonda solidarietà umana.

Le attività di servizio sociale debbono considerarsi come un dovere che la collettività adempie a favore di coloro che, per motivi individuali o d'ambiente, si trovano in condizioni di disagio, d'impedimento, d'inferiorità; onde siano facilitati a rilevarsi da se stessi, mediante sforzi di buon volere, di consapevolezza, di conoscenza, aiutati in ciò e sorretti dal buon esempio e da sana educazione.

Giovano, alla educazione dello spirito e del costume, il lavoro di gruppo, l'organizzazione dei servizi sociali della comunità, il rafforzamento dei vincoli familiari e di vicinato, i corsi di economia domestica, i corsi di addestramento professionale, il doposcuola, ecc.; e tut-

to ciò da proporre o consigliare e da realizzarsi e svilupparsi (attraverso rapporti liberamente svoltisi fra singoli e gruppi) con la viva partecipazione degli interessati.

Non si dimentichi che la legge n. 640 agisce su categorie che sono quasi sempre vissute in difficoltà che forse noi non abbiamo mai conosciute; e che la loro mentalità, il loro spirito, e le stesse loro manchevolezze, in gran parte derivano dall'ambiente nel quale sono state costrette a vivere.

Ma se vogliamo essere efficaci nell'aiuto da darsi in questi casi, dobbiamo avere una chiara visione dei problemi da risolvere; problemi che assumono importanza rilevante nelle località ove si costituiscono nuclei residenziali e dove si imporrà come una necessità indiscutibile la istituzione di tali servizi.

Attualmente le attività di servizio sociale trovano vasta ed organica applicazione presso numerosi Enti.

L'U.N.R.R.A.-Casas, prima Giunta, iniziò il suo lavoro sociale nel 1947, operando in ambienti costituiti da famiglie senza tetto, che avevano perduto ogni possibilità di rimediare alla loro sventura e ogni capacità di ricostituire una loro civile vita familiare.

I risultati raggiunti sono soddisfacenti e innegabili.

In numerosi luoghi i villaggi hanno potuto immettersi nella vita civile ed economica dei paesi o delle città della zona; gli Enti locali di assistenza hanno potuto provvedere regolarmente anche per essi, ed è stato possibile cessare ogni opera di servizio sociale.

In altre zone di maggiori necessità il servizio si è sviluppato fino alla istituzione di Centri sociali, sorretti dalle stesse popolazioni.

L'esempio dato dall'U.N.R.R.A.-Casas è stato seguito anche dall'I.N.A.-Casa e da Istituti autonomi per le case popolari.

Si fa inoltre rilevare che i risultati conseguiti sono stati positivi anche agli effetti della riduzione delle spese di manutenzione.

Opportuna ci sembra quindi l'aggiunta proposta all'articolo 6 della legge citata.

Le stesse esperienze che hanno portato a proporre l'aggiunta predetta hanno però dimostrato che i fondi destinati dall'articolo 12 della legge sono insufficienti per dotare le nuo-

ve borgate degli edifici e delle attrezzature a carattere sociale, occorrenti.

La legge n. 640 costituisce uno dei provvedimenti più importanti dell'azione governativa.

Con il fondo complessivo di 168 miliardi, ripartiti in otto esercizi, si potranno costruire circa 480.000 vani per la sistemazione di circa 100.000 famiglie.

Tale programma a forte carattere sociale, promuove una serie di provvedimenti pure a carattere sociale, quali:

il trasferimento degli abitanti in grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali malsani, ecc.;

l'assegnazione degli alloggi;

la costruzione degli edifici sociali;

l'assistenza e la educazione o la rieducazione degli assistiti.

Certamente, questa impostazione sociale dovrebbe essere meglio chiarita e articolata, per affrontare i gravi problemi che ne derivano; e la Commissione all'uopo costituita presso il Ministero dei lavori pubblici dovrebbe pertanto curare anche lo studio del raggruppamento urbanistico degli edifici per costituire quartieri o borgate con caratteri organici ed unitari, con i relativi servizi ed impianti a carattere sociale, come asili d'infanzia, scuole materne, ambulatori, centri sociali, commerciali, ecc.

Ma, indipendentemente da ciò, la legge stessa — mentre riconosce la necessità di affrontare i problemi sociali con la costruzione di

nuclei residenziali organici dotati delle opportune attrezzature indispensabili per assicurare una vita associativa ai nuclei familiari in relazione all'ambiente — valuta in misura assai limitata la portata di tali problemi, che dovrebbero risolversi con una spesa massima del 0,30 per cento dei fondi previsti per le costruzioni, ossia con una spesa massima di circa 500 milioni su un preventivo di 168 miliardi di lire, per tutto il territorio nazionale.

Riteniamo pertanto opportuna, e da accogliere, la proposta di portare a più elevata percentuale il 0,30 per cento stabilito dalla legge all'articolo 12; e pensiamo che il 3 per cento proposto possa essere sufficiente a soddisfare le accennate necessità.

Si fa infine presente che l'elevazione di tale percentuale non incide sui fondi destinati alla costruzione delle abitazioni, perchè essa graverà sul gettito dei corrispettivi dovuti dai locatari ed assegnatari.

Favorevolmente al disegno di legge si è espressa la 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità), la quale ha posto in particolare rilievo la necessità della costruzione di asili, nidi materni, ricreatori, ambulatori, a servizio dei nuclei periferici di abitazioni, desumendola dal fatto che la popolazione ivi residente è, nella quasi totalità, composta dei più umili lavoratori che per ragioni di lavoro sarebbero costretti a lasciare i loro bambini in balia di se stessi.

CANEVARI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Dopo il secondo comma dell'articolo 6 della legge 9 agosto 1954, n. 640, è aggiunto il seguente comma:

« Gli Enti gestori, possono essere autorizzati dal Ministero dell'interno di concerto col Ministero dei lavori pubblici ad esercitare funzioni di assistenza sociale in favore dei locatari e degli assegnatari di cui all'articolo 7: l'onere relativo graverà sul gettito dei corrispettivi dovuti dai locatari e assegnatari predetti ».

## Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 9 agosto 1954, n. 640, è sostituito dal seguente:

« La spesa per la costruzione di tali edifici non potrà superare il 3 per cento dei fondi di cui all'articolo 18 ».